

Roma, 31 maggio 2017

Audizione Commissione Giustizia Camera

Alla cortese attenzione della Presidente Donatella Ferranti

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (Atto del Governo 415)

Il contributo della Associazione Dirigenti Giustizia

L'Associazione Dirigenti Giustizia si è già espressa reputando un errore la stabilizzazione dei magistrati onorari, con una loro destinazione nei ruoli amministrativi, paventata in un primo momento (oggi non sembrerebbe più proposta).

Conosciamo bene la necessità di superare l'attuale assetto della magistratura onoraria, a seguito delle severe censure subite a livello europeo.

Come dirigenti associati siamo poi consapevoli dell'apporto dato da tale componente alla giurisdizione e delle esigenze di garantire un idoneo trattamento assicurativo e previdenziale.

Ma considereremmo un errore e una lesione di principi costituzionali, tentare di stabilizzare tale ceto professionale, coprendo ruoli amministrativi.

Vanno evitati interventi che eludano l'obbligo costituzionale di accesso nei ruoli dell'Amministrazione per concorso pubblico.

E condividiamo le preoccupazioni espresse dalla ANM, circa la necessità di prestare la massima attenzione al rischio di perpetuare l'abuso della proroga degli incarichi dei giudici onorari.

Il sistema giudiziario italiano ha bisogno di rinforzare le cancellerie e le segreterie.

Dopo decenni di sottovalutazione, il reclutamento di nuovo personale amministrativo è divenuto finalmente una priorità. Ed è al centro dell'iniziativa del Ministro. Dopo venti anni abbiamo finalmente un grande concorso in via di svolgimento.

Le nostre scoperture amministrative vanno colmate così, con l'ingresso di giovani, reclutati per concorso selettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già in servizio. Arricchendo i profili professionali di cui è dotata la nostra Amministrazione. Più cancellieri, contabili, informatici, architetti, nei ruoli amministrativi.

Nessun problema riscontriamo invece nella norma di cui all'articolo 18 del testo in esame che riconosce ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e

i compiti attribuitigli, **preferenza**, a parità di merito, nei **concorsi** indetti dalle Amministrazioni dello Stato.

D'altro canto ci preoccupa **il tenore della norma di cui all'art. 8 dell'atto del governo n. 415**. Quando dice "il presidente del tribunale **coordina l'ufficio** del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e **sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari**. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al **dirigente** dell'ufficio giudiziario."

Si rispolverano in detta norma diciture – il termine sorveglianza -, risalenti all'abrogato ordinamento delle cancellerie (v. art. 103 legge 1196 del 1960). Come se le ricorrenti riforme del lavoro pubblico e la sua "privatizzazione" non ci fossero state.

Il rapporto tra capo dell'ufficio e struttura amministrativa non può essere **qualificato come di sorveglianza**, in quanto si tratta di un rapporto inquadrato in una attività di programmazione, condotta insieme alla dirigenza amministrativa, e monitorata attraverso gli strumenti della **valutazione del lavoro pubblico e del ciclo della performance**.

Peraltro si usa, per la prima volta, credo, in norma di legge, il termine **dirigente** riferito al capo dell'ufficio giudiziario. Orbene se si vuole usare questo termine coniato dal CSM, occorre non ingenerare confusione con i dirigenti dello Stato che pure sono presenti nella Amministrazione della Giustizia. E far cenno alle norme, contenute nel **decreto legislativo 240 del 2006 (art. 1-4)**, che disciplinano le funzioni del **dirigente amministrativo "preposto" all'ufficio giudiziario, distinguendole** da quelle del **capo dell'Ufficio**.

A questa figura dirigenziale pubblica è demandata la gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività. A lui sono assegnate le risorse finanziarie e strumentali per l'espletamento del suo mandato.

Nel testo proposto dell'art. 8 andrebbe quantomeno sostituita la parola "capo dell'Ufficio" alla parola "dirigente" e eliminata la frase "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari".

Altra norma che segnaliamo ai fini di una auspicabile modifica è **l'art. 4**, disciplinante i titoli di preferenza per il **reclutamento** dei magistrati onorari.

Nell'ordine dei titoli andrebbe inserita una voce a sé per l'attività svolta con funzioni dirigenziali, che preceda quella relativa all'attività svolta con profilo professionale di direttore amministrativo. Il **lavoro svolto in qualifica dirigenziale** non può essere parificato a quello svolto nelle aree funzionali, anche se con il profilo apicale di direttore amministrativo. Anche nell'ultimo bando per giudice delle commissioni tributarie si è diversamente valutato il peso della attività dirigenziale rispetto a quella svolta nelle aree funzionali.

Sotto il profilo dell'impatto organizzativo ci preoccupa quella che appare come l'istituzione di un nuovo ufficio giudiziario, **l'ufficio dei viceprocuratori onorari**, previsto

dall'art. 2 del schema di decreto, con la previsione all'interno di esso di personale di segreteria.

Occorre chiarire se si tratta di strutture organizzative interne alle Procura, analoghe a quelle denominate ufficio per il processo oppure, come sembra, di un nuovo ufficio giudiziario. In tale secondo caso, l'onere organizzativo e i costi per l'Amministrazione sarebbero rilevanti e la loro sostenibilità andrebbe attentamente valutata e organizzata.

Una ulteriore riflessione vogliamo fare in merito alla nomina dei giudici di pace nella Regione Trentino Alto Adige.

Come noto, l'art. 116 della costituzione riconosce alle Regioni autonome, e perciò anche alla Regione Trentino Alto Adige, forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'art. 117 alla lettera l), limitatamente alla organizzazione del giudice di pace.

Si comprende meglio questo problema, leggendo la norma di cui al D. Lgs 16/3/1992 n.267, art. 6, comma 1, che così recita:

*“Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, **su proposta del presidente della giunta regionale**, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.”*

E va considerata anche la recente delega rilasciata dal Ministro della Giustizia alla Regione Autonoma per la organizzazione di tutti gli uffici giudiziari e il passaggio dei lavoratori in servizio (esclusi i Magistrati togati e i dirigenti amministrativi) nei ruoli del personale dipendente della medesima Regione Autonoma.

Si va verso un Giudice di Pace, “proposto” dal decisore politico, potenzialmente destinato a comporre un collegio giudicante in Tribunale.

E anche le nuove, più ampie, competenze e funzioni del Giudice di Pace, previste dalla riforma, consiglierebbero un intervento normativo teso ad evitare separazioni o distinguo nella procedura di nomina e nella carriera.

In modo che le particolari condizioni di autonomia riconosciute alla Regione Trentina non finiscano per condizionare l'esercizio della giurisdizione.

Vogliamo chiudere le nostre osservazioni sull'atto di governo 415 con quelle sulla nuova disciplina dei compensi per i magistrati onorari.

La previsione che il provvedimento di assegnazione della parte variabile, immediatamente esecutivo, sia comunicato alla sezione del Consiglio giudiziario ed **al Presidente della Corte o al Procuratore generale per il pagamento** (art. 23 - comma 10) **non appare corretta, perché i capi degli uffici non sono funzionari delegati alle spese di giustizia.** Detta funzione è rivestita dai dirigenti amministrativi ai quali, ai sensi degli artt. 1-4 del decreto legislativo n. 240 del 2006, è demandata la gestione, il controllo e la verifica delle risorse economiche.

Con riferimento alla liquidazione delle indennità dei magistrati onorari, l'attuale disciplina parte dal disposto dell'art. 64 del Testo Unico Spese di Giustizia (DPR n. 115 del

2002) che rimanda a discipline legislative speciali dedicate ai vari magistrati onorari, con risultati molto diversi in termini di trattamento economico.

Nello schema di decreto in esame l'impianto proposto si fonda sul riconoscimento di una indennità, composta da una parte fissa e una parte variabile legata al risultato.

La parte variabile è commisurata a criteri molto laboriosi (art. 23 dello schema di decreto). Sul punto ci deve essere molta chiarezza, trattandosi di una spesa di giustizia non ripetibile.

Criticità attuative sono inoltre prevedibili circa il disposto per il quale l'onere di proporre la quantificazione della parte variabile, in vista della approvazione del Consiglio Giudiziario, è demandato al presidente della Corte d'Appello e al procuratore generale. Tale impianto non sembra coerente con la disciplina in materia di spese di giustizia che in materia responsabilizza dirigenti e funzionari amministrativi e potrebbe impedire un concreto controllo della spesa da parte del Ministero della Giustizia.

Demandare agli Uffici Giudiziari del territorio la quantificazione dei compensi può infine dar adito a prassi operative diverse, se già oggi alcune Procure, per attestare l'impegno dei VPO che dà diritto al corrispettivo, adottano criteri e metodi molto vari.

Nicola Stellato
presidente

